Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma - - Mercoledì, 28 settembre 1925** | **Numero 221**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1872.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. 1601.
Modificazioni al R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, relativo al Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituì il Consorzio autonomo del porto di Genova;
Vista la legge 28 giugno 1906, n. 291, ed i Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 28 dicembre 1924, n. 2285, che apportarono modifiche alla legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sono apportate le seguenti modifiche:

1° Nel paragrafo V, n. 1, alle parole « dal competente ispettore superiore del Genio civile » sono sostituite le seguenti: « da un funzionario del corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici »;

2° Nel paragrafo XXII alle parole: « l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3 » sono sostituite le seguenti: « il funzionario del Real corpo del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, indicati al n. 1 dell'art. 3 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 90. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1873.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1602.

Esenzione dalle tasse agli alunni dei Regi istituti di istruzione artistica che siano orfani di guerra od appartenenti ad altre categorie di danneggiati di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti dei Regi istituti di istruzione artistica, orfani di caduti in guerra, mutilati e invalidi di guerra, orfani e mutilati per ragioni della guerra, figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, od inabili a causa di ferite riportate in guerra, o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi.

Tale beneficio è sospeso per i ripetenti.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a partire dall'anno scolastico 1925-26 e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 91. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1874.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1603.

Riordinamento del Regio istituto orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª);
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 800;
Veduto il Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 449;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto orientale di Napoli ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

Ha grado di Istituto di istruzione superiore ed è posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Regio istituto orientale ha per fine:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa;

b) la preparazione degli interpreti e dragomanni, per i servizi dei Ministeri degli esteri e delle colonie;

c) la preparazione linguistica dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

d) di contribuire con borse di studio, pubblicazioni e con altri mezzi alla diffusione e al progresso degli studi per la conoscenza dei paesi e dei popoli dell'Asia e dell'Africa e in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.

Art. 3.

L'Istituto rilascia:

a) diplomi linguistici;

b) diplomi di interprete.

Art. 4.

Il patrimonio del Regio istituto orientale è costituito:

a) dai beni di qualsiasi natura già appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie 3ª;

b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potrà in seguito pervenire.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà direttamente alla liquidazione dei beni immobili già indicati nell'art. 6 della suddetta legge e curerà l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27 nello stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà inscritta annualmente, in base alle risultanze del consuntivo dell'anno precedente, una somma non superiore a L. 200,000 che sarà corrisposta all'Istituto, a titolo di contributo, per sopperire alle spese occorrenti per il suo normale funzionamento e alle quali non possa provvedere con mezzi propri.

Art. 6.

Il Regio istituto orientale ha uno statuto da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Lo statuto determina:

a) le norme per il governo dell'Istituto e per l'amministrazione del suo patrimonio;

b) l'ordinamento didattico e disciplinare;

c) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e del personale di ogni altra categoria posto alle dipendenze dell'Ente;

d) l'ammontare delle tasse, delle sopratasse scolastiche e dei diritti di segreteria;

e) ogni altra norma necessaria al funzionamento dell'Istituto.

Art. 7.

Per il raggiungimento e in relazione ai fini di cui all'articolo 2 il Regio istituto orientale potrà provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel Regio istituto.

Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale è posto l'Ente, lo stabilimento o l'istituto con cui la convenzione ha luogo.

Art. 8.

Il Regio istituto orientale è compreso tra gli Enti presso i quali possono essere destinati a prestar servizio funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, collocati fuori ruolo, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 9.

Per gli atti e contratti del Regio istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sono ridotte di un quarto.

Art. 10.

L'Istituto può richiedere per la tutela dei suoi interessi e sempre che non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Art. 11.

Il presente decreto avrà vigore a decorrere dal 1° luglio 1925.

Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti il Regio istituto orientale di Napoli.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 92. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1875.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1594.

Approvazione del nuovo statuto per il Lascito Margherita Morteo Ollandini, in frazione di Solva, comune di Alassio.

N. 1594. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto per il Lascito Margherita Morteo Ollandini, in frazione di Solva, comune di Alassio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1925.

Numero di pubblicazione 1876.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1596.

Erezione in Ente morale della fondazione « Pio legato cavaliere Gerolamo Gori Martini », in Rapolano.

N. 1596. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Pio legato cav. Gerolamo Gori Martini », con sede in Rapolano (frazione Serre) viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Pia associazione di misericordia di Rapolano e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1925.

Numero di pubblicazione 1877.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1597.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Scuola delle figlie povere », in Piobesi Torinese.

N. 1597. R. decreto 22 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Scuola delle figlie povere », in Piobesi Torinese, viene trasformato a favore dell'Asilo infantile dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1925.

Istituzione della « Tariffa speciale per operai e braccianti » sulle linee delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La « Tariffa locale pel trasporto in 3ª classe degli operai e braccianti », compresa nella parte II delle Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato (edizione 1923), è annullata e sostituita dalla « Tariffa speciale per operai e braccianti » allegata al presente decreto.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le relazioni per le quali la tariffa deve essere applicata.

I prezzi della nuova tariffa sono soggetti alla percentuale di aumento prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, per i biglietti di abbonamento. I prezzi stessi sono esenti dal diritto speciale di cui al secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo andranno in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

ALLEGATO.

Tariffa speciale per operai e braccianti.

Art. 1.

Agli operai e braccianti che, per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro e ritornarne, viaggiano in terza classe, con treni omnibus od accelerati determinati dall'Amministrazione ferroviaria, per percorsi non eccedenti 60 chilometri, si rilasciano biglietti settimanali valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da compiersi nei giorni feriali della settimana dal lunedì al sabato.

Agli operai e braccianti che dal luogo di lavoro si recano a quello di residenza e ne ritornano, viaggiando in terza classe, con treni omnibus od accelerati determinati dall'Amministrazione ferroviaria, per percorsi non eccedenti 60 chilometri, si rilasciano biglietti festivi valevoli per sei viaggi di andata e sei di ritorno da effettuarsi in sei settimane consecutive, cioè quelli di andata il sabato e quelli di ritorno il lunedì.

Art. 2.

Le basi della tariffa per la formazione dei prezzi dei biglietti settimanali e di quelli festivi sono le seguenti:

	Zone di percorrenza				
	fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.
	Lire				
Biglietti settimanali:					
Base chilometrica per viaggiatore	—	0.280	0.100	0.065	0.050
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	1 —	2.40	3.40	4.70	5.70
Biglietti festivi.					
Base chilometrica per viaggiatore	—	0.280	0.140	0.070	0.055
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	1 —	2.40	3.80	5.20	6.30

Art. 3.

Per fruire della presente tariffa l'operaio o bracciante deve munirsi di un'apposita tessera di riconoscimento (con fotografia), fornita dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 4.

I biglietti sono incedibili, improrogabili e non dànno diritto ad effettuare fermate intermedie.

Condizioni particolari di applicazione della tariffa.

1. *Biglietti.* — I biglietti settimanali sono messi in vendita soltanto la domenica nelle stazioni che servono le località di residenza degli operai e braccianti. Però in via eccezionale, e salvo revoca in ogni tempo, è ammesso che la vendita si faccia anche il lunedì, purchè il richiedente si presenti alla biglietteria almeno 20 minuti prima della partenza del treno.

I biglietti festivi sono messi in vendita soltanto il sabato nelle stazioni che servono i luoghi di lavoro degli operai e braccianti.

Non è ammesso il rilascio in treno di biglietti settimanali o festivi.

2. *Tessere.* — La domanda di rilascio della tessera, stesa su apposito formulario che viene fornito gratuitamente, deve essere presentata dal richiedente al capo della stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi in base alla presente tariffa, accompagnata da due esemplari della fotografia (che il richiedente fornirà a sue spese) a mezzo busto, non montata su cartoncino, e con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera di L. 1.50.

La tessera viene completata a cura della stazione con l'indicazione del nome, cognome e professione del titolare che deve essere conosciuto o deve procurarsi i mezzi per farsi riconoscere da chi la rilascia: questi non consegnerà la tessera se essa non viene prima firmata ad inchiostro dal titolare.

Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il sindaco della località di residenza del titolare certificherà la residenza di lui e il luogo di lavoro ove deve recarsi. Le caselle successive servono per le varianti relative.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno della emissione e non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.

3. *Rimborsi*. — Nessun rimborso o diritto a compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonchè per interruzioni di linea, impedimenti e fermate dei treni, cambiamenti di servizi, diminuzione di treni e simili.

4. *Viaggi in classe superiore*. — Non è ammesso il passaggio in classe superiore. Chi volesse viaggiare in 1ª o 2ª classe deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria della classe e per il percorso richiesto.

Chi è trovato a viaggiare abusivamente in classe superiore deve pagare il prezzo di cui sopra per tutto il percorso effettuato e da effettuare più una sopratassa uguale al prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria fino alla stazione in cui viene rilevato l'abuso.

5. *Biglietti scaduti di validità - Mancanza di tessera - Tessera scaduta di validità*. — Chi è trovato in viaggio con biglietto settimanale o festivo scaduto di validità; chi è trovato in viaggio con biglietto settimanale o festivo senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validità, deve pagare l'importo del viaggio a tariffa ordinaria con uguale sopratassa per il percorso irregolarmente effettuato nonchè il prezzo di un nuovo biglietto pure a tariffa ordinaria, senza sopratassa, per l'ulteriore percorso che intenda effettuare.

6. *Viaggi con treni o in giorni non ammessi*. — Chi è trovato con biglietto settimanale o festivo a viaggiare con treni od in giorni non ammessi incorre nella confisca del biglietto e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria per tutto il percorso indicato sul biglietto medesimo.

7. *Fermate*. — Chi effettua fermate intermedie è considerato come sprovvisto di biglietto e soggetto alle disposizioni dell'art. 33 della parte I.

8. *Cessione del biglietto - Alterazione o falsificazione del biglietto o della tessera*. — In caso di cessione di biglietti, tanto chi li cede quanto chi li acquista è soggetto alle sanzioni previste dal regolamento di polizia e sicurezza sulle strade ferrate e ciò indipendentemente dall'immediato pagamento, da parte di chi ha viaggiato, del prezzo a tariffa ordinaria per tutto il percorso segnato sul biglietto, più una sopratassa uguale a tre volte il prezzo medesimo.

Chi mediante presentazione di biglietto falsificato, o mediante presentazione di tessera alterata o falsificata o contenente certificazioni non rispondenti a verità, riuscisse a fruire indebitamente della presente tariffa è soggetto al pagamento del prezzo di viaggio e della sopratassa di cui al primo capoverso del presente articolo, senza pregiudizio delle pene fissate dalle leggi e regolamenti in vigore.

I documenti scaduti, alterati o falsificati sono ritirati.

9. In quanto non siano modificate dalle presenti, valgono, per l'uso dei biglietti settimanali e festivi per operai e braccianti, le norme stabilite per i viaggiatori a tariffa ordinaria.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 15 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla nel porto di Warri (Nigeria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Warri (Nigeria) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 16 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. **196**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 17	Belgio	108 19
Londra	118 884	Olanda	9 92
Svizzera	474 17	Pesos oro (argentino)	22 60
Spagna	354 62	Pesos carta (argent.)	9 94
Berlino (marco oro)	5 8275	New-York	24 518
Vienna (Shilling)	3 47	Russia	127 00
Praga	72 90	Belgrado	43 25
Dollaro canadese	24 587	Budapest	0 0344
Romania	11 60	Oro	473 08

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 00
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	89 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 25

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 6 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
31 dicembre 1924	« Pretissa » Fuwelen & Edelmetallvertriebs G. m. b. H., a Baden-Baden (Germania)	Modello di fabbrica: Ornamento da mano.	4680	Volume 47 N. 1
31 marzo 1925	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4811	» 47 » 2
31 » »	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4812	» 47 » 3
31 » »	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4813	» 47 » 4
31 » »	S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4814	» 47 » 5
31 » »	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4815	» 47 » 6
3 » »	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di pizzo.	4816	» 47 » 7
8 aprile »	Compagnie Française Parfums d'Orsay (Agenzia e Deposito per l'Italia), a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di decorazione per scatole da cipria.	4831	» 47 » 8
15 maggio »	Ricono Secondo, a Torino.	Modello di fabbrica: Bottiglia da liquore.	4860	» 47 » 9
5 » »	Becker Edmond, a Parigi.	Modello di fabbrica: Gioiello a soggetto religioso.	4861	» 47 » 10
16 » »	Repusseau François, a Levallois-Perret.	Modello di fabbrica: Para-urti semplice.	4870	» 47 » 11
7 luglio »	Fabbrica apparati telefonici, materiali elettrici, a Roma.	Modello di fabbrica: Rivelatore a cristallo per segnali radiotelefonici o radiotelegrafici.	4921	» 47 » 12
4 » »	Sanga Fabio, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di cappello di paglia di forma coloniale.	4924	» 47 » 13
4 » »	Sanga Fabio, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di cappello di paglia in forma alla « cappellana ».	4925	» 47 » 14
13 » »	Zanardi Angelo, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno ornamentale di stile barocco da applicarsi su stoffe e pelli o su qualsiasi altra materia adatta.	4931	» 47 » 15
13 » »	Fratelli Calzavara, a Treviso.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di ruota anteriore per trattrici.	4932	» 47 » 16
13 » »	Fratelli Calzavara, a Treviso.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per ruota posteriore per trattrici.	4933	» 47 » 17
15 » »	Ghislanzoni Carlo & Figlio, a Morbegno (Sondrio).	Modello di fabbrica: Modello di scatola-imballaggio per funghi secchi.	4935	» 47 » 18
13 » »	Chiavacci Michele detto Michelangelo, a Bologna.	Modello di fabbrica: Protezione delle scatole da fiammiferi per evitarne il disperdimento e per imprimervi diciture commerciali	4936	» 47 » 19
24 » »	Manzoni Giulio, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di ago per iniezioni ipodermiche.	4938	» 47 » 20
29 aprile »	Devotionalien-und Metall-Industrie, a Menden (Iserlohn) Germania.	Modello di fabbrica: Cornice.	4846	» 47 » 21

DATA del deposito			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME del registro	NUMERO attestati
29	aprile	1925	Devotionalien-und Metall-Industrie, a Menden (Iserlohn) Germania.	Modello di fabbrica: Porta-medaglione.	4847	Volume 47	N. 22
29	»	»	Devotionalien-und Metall-Industrie, a Menden (Iserlohn) Germania.	Modello di fabbrica: Piatto con veduta di piazza San Pietro in Roma, in rilievo.	4848	» 47	» 23
23	»	»	Ditta De-Angeli Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per grembiule.	4849	» 47	» 24
23	»	»	Ditta De-Angeli Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per grembiule.	4851	» 47	» 25
30	Maggio	»	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per presidente Deputazione provinciale.	4894	» 47	» 26
30	»	»	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per Commissario prefettizio.	4895	» 47	» 27
2	luglio	»	Muller Felix, Ermann Emil e Singer Lazar, a Budapest.	Modello di fabbrica: Attaccapanni pensile rivestito di fili tessili intrecciati.	4928	» 47	» 28
23	»	»	Ditta Fratelli Rizzi, a Milano.	Modello di fabbrica: Chiosco-orinatoio a tre posti.	4939	» 47	» 29
29	»	»	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti, a Torino.	Modello di fabbrica: Biscotto.	4942	» 47	» 30
10	aprile	»	Ditta Carlo Crespi, a Parabiago.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di letto in ferro.	4830	» 47	» 31
14	»	»	Etablissements Parm, Société en nom collectif Amaury Barreau Bounefoi Frères & Masseaux, a Parigi.	Modello di fabbrica: Posto di telegrafia senza fili.	4835	» 47	» 32
17	»	»	Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlino, Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Microtelefono.	4842	» 47	» 33
17	»	»	Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlino, Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Microtelefono.	4843	» 44	» 34
17	»	»	Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlino, Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Apparecchio telefonico da tavolo.	4844	» 47	» 35
17	»	»	Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlino, Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Microtelefono.	4845	» 47	» 36
24	aprile	»	Ditta « Davit » Cioccolato, cacao ed affini, a Torino.	Modello di fabbrica: Forma di blocco prismatico in cioccolato con intagli profondi per la facile separazione in elementi piramidali.	4855	» 47	» 37
20	maggio	»	Isoloni-Trezzi Anna, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di busto speciale per signora composto di stoffa ed elastico.	4882	» 47	» 38
28	»	»	Ditta E. Dentsch, a Vienna.	Modello di fabbrica: Fermaglio per pettinatura di donna a capelli corti.	4884	» 47	» 39
30	»	»	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per funzionario comunale.	4896	» 47	» 40
30	»	»	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per assessore comunale.	4897	» 47	» 41
30	»	»	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per Commissario Regio.	4898	» 47	» 42
5	agosto	»	Soc. an. Etablissements Jaeger, a Parigi (Francia).	Modello di fabbrica: Scatola o cassa per apparecchio di corredo di vetture automobili.	4943	» 47	» 43
5	»	»	Soc. an. Etablissements Jaeger, a Parigi (Francia).	Modello di fabbrica: Scatola porta apparecchi da applicare al cruscotto di vetture automobili.	4944	» 47	» 44
27	luglio	»	Andreini Attilio, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di maniglia per portiera d'automobile.	4945	» 47	» 45

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
6 giugno 1925	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella Vergine Maria ».	4899	Volume 47 N. 46
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per cupola esterna.	4900	» 47 » 47
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella S. Luigi ».	4901	» 47 » 48
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per Battistero.	4902	» 47 » 49
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella Ecce Homo ».	4903	» 47 » 50
30 maggio »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: « Distintivo per Giunta provinciale amministrativa.	4886	» 47 » 51
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per consigliere comunale.	4887	» 47 » 52
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per segretario comunale.	4888	» 47 » 53
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per segretario comunale.	4889	47 » 54
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per consigliere provinciale.	4890	» 47 » 55
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per deputato provinciale.	4891	» 47 » 56
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distintivo per presidente Consiglio provinciale.	4892	» 47 » 57
30 » »	Bacher Ferruccio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Distinivo per sindaco.	4893	» 47 » 58
6 giugno »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella Sacro Cuore ».	4905	» 47 » 59
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella S. Giovanni ».	4904	» 47 » 60
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per dettaglio Battistero.	4906	» 47 » 61
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per cupola esterna.	4907	» 47 » 62
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrico: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella S. Patrizio ».	4908	» 47 » 63
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per « Cappella S. Giuseppe ».	4909	» 47 » 64
6 » »	Gianese Riccardo, a Venezia.	Disegno di fabbrica: Disegno per riproduzione in mosaico per cupola centrale.	4910	» 47 » 65
18 » »	Società anonima Nestlé, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di cartello indicatore per farmacie ed altri esercizi consimili.	4911	» 47 » 66
18 » »	Soffientini Giovanni, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di vasetto per pomate vaselline e simili.	4912	» 47 » 67
19 » »	Agnoli Romualdo, a Verona.	Modello di fabbrica: Porta lapis in carta.	4917	» 47 » 68
12 agosto »	Ditta Fratelli Rizzi, a Milano.	Modello di fabbrica: Parallelepipedo in materiale laterizio per solai in cemento armato e mattoni forati, a nervature incrociate.	4952	» 47 » 69
21 » »	Gérin Jaques, a Parigi.	Modello di fabbrica: Carrozzeria per automobili.	4953	» 47 » 70

Roma, 31 agosto 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.